

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4117 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia attuato pienamente la Direttiva 89/391/CEE (Direttiva quadro), relativa alle misure volte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. In proposito, sono stati comunicati alla Commissione europea diversi provvedimenti normativi rivolti ad inserire, nel corpo dell'ordinamento italiano, le disposizioni della Direttiva stessa. Si tratta del Decreto Legislativo 19/09/94 n. 626, del Decreto Legislativo 23/06/03 n. 195 e del Decreto Legislativo 19/03/96 n. 242. Tuttavia, le Autorità italiane non hanno resi noti, alla Commissione, altri atti normativi – il Decreto Legislativo n. 81/08 e le sue successive modificazioni denominate "Testo Unico" - anch'essi finalizzati al recepimento di prescrizioni della Direttiva suddetta. Riguardo ai provvedimenti nazionali da ultimo menzionati, la Commissione avanza il dubbio che essi non abbiano correttamente recepito l'art. 7, paragrafo 3, della sopra menzionata Direttiva. Il medesimo articolo disciplina le modalità secondo le quali il datore di lavoro deve costituire, all'interno dell'azienda, i servizi preposti alla prevenzione dei rischi professionali, nonché alla protezione dagli stessi rischi. In base a tali modalità, il datore di lavoro deve, in primo luogo, affidare le competenze in questione a soggetti scelti fra i lavoratori dell'azienda. Solo ove, nell'ambito del personale dell'azienda, non siano reperibili collaboratori qualificati per tali incarichi, il datore di lavoro potrà reclutare, per la bisogna, operatori esterni. Quindi, la Direttiva stabilisce, a chiare lettere, una precisa gerarchia, ponendo l'opzione, relativa alla composizione "interna" del servizio di sicurezza, in posizione di preferenza rispetto all'altra, implicante l'esternalizzazione dello stesso servizio. Con ciò il legislatore UE ha perseguito la finalità di assicurare, per quanto possibile, la partecipazione dei lavoratori interni alla gestione di un'attività, come quella di sicurezza sui luoghi di lavoro, che risponde ad interessi fondamentali ed imprevedibili dei lavoratori stessi. Per converso il legislatore italiano, all'art. 31 del sopra menzionato Testo Unico, prevede, in generale, che il datore di lavoro possa scegliere liberamente - a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori interni in grado di espletare efficientemente le attività di sicurezza - se impiegare all'uopo questi ultimi o ricorrere ad operatori esterni. Detto assunto generale viene meno solo in 6 specifici casi, descritti al comma 6 del medesimo art. 31, i quali sono caratterizzati, per vari motivi, da una peculiare accentuazione del rischio di impresa. Solo con riguardo a tali ipotesi, dunque, la normativa nazionale prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in prima istanza, di organizzare l'attività di sicurezza con lavoratori interni, ed in seconda battuta, solo ove i predetti non risultino adeguati a tali mansioni, con prestatori esterni. La Commissione, in proposito, ritiene che la Direttiva di cui si tratta potrà ritenersi attuata correttamente solo quando l'indefettibilità dell'obbligo, di impiegare personale interno per le attività di profilassi rispetto ai rischi professionali, verrà imposta dal legislatore italiano come regola generale.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta effetti finanziari.